

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 19/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EMOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 18/09/2009, ha respinto il ricorso presentato da CA. ST. avverso la Cartella di Pagamento n. Omissis recante l'importo totale di € 32.899,31 relativamente all'I.R.PE.F., Addizionale Regionale all'I.R.PE.F., sanzioni, interessi e diritti di notifica, anno d'imposta 2004. L'atto impugnato è stato preceduto dalla comunicazione di rettifica del modello 730/2005 pari ad € 28.755,87, effettuata in base al disposto dell'art. 36 ter, d.p.r. 600/1973 dall'AGENZIA di MILANO UFFICIO di MILANO 4 a seguito del mancato riconoscimento della deducibilità delle somme pari a complessivi € 48.900,80, corrisposte dal contribuente al coniuge separato a titolo di rimborso delle imposte versate per I.R.PE.F., corrispondenti agli assegni periodici pagati al medesimo, in osservanza ed in esecuzione delle condizioni di separazione tra i coniugi, di cui al punto n. 4 del Verbale, ex art. 711 c.p.c., n. 20993 R.G. Sep., anno 2002 del Tribunale di Milano in data 05/06/2002, omologato il 04/10/2002 dallo stesso Tribunale, Sezione IX Civile. In data 10/01/2008 il ricorrente ha presentato istanza di annullamento e sgravio totale del gravame, respinta in data 14/01/2008 dall'Ufficio competente con la motivazione seguente : " l'istanza presentata in data 10/01/08 non può essere accolta in quanto, in base alla documentazione già in possesso dell'Ufficio ed ulteriormente allegata alla stessa, l'importo degli assegni corrisposti al coniuge separato è deducibile ai fini IRPEF nella misura in cui tale importo risulti da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 10 lett. g DPR 597/1973). Tale provvedimento (nella fattispecie sent. N. 20993/2002 Tribunale Civile di Milano) prevede, come peraltro evidenziato nell'istanza di autotutela presentata, la corresponsione di € 3.615,20= a titolo di assegno mensile in quota fissa e netta, e di € 1.549,37= per la fruizione gratuita di un abitazione, a titolo di quota variabile mensile. In sentenza non vi è riferimento alcuno ad un obbligo, in capo al sig. Ca., di corresponsione, a qualunque titolo, di altre quote in favore della moglie. Pertanto, il limite di deducibilità è circoscritto alle somme individuate in sentenza. Di conseguenza si ribadisce l'impossibilità di dedurre quote relative al rimborso IRPEF per la moglie. Si confermano, conseguentemente, le rettifiche operate ... ". Successivamente è seguita la notifica della Cartella di Pagamento opposta. Il ricorrente ha eccepito che l'importo dell'assegno mensile corrisposto al coniuge separato era stato determinato al netto della relativa imposta I.R.PE.F., quindi era rimasta a carico del ricorrente stesso l'imposta menzionata, versata alla moglie. Pertanto l'importo dell'assegno periodico, determinato in misura netta, annualmente rivalutabile, era deducibile a norma di legge così come lo erano anche le somme rimborsate al coniuge separato a titolo di imposta I.R.PE.F., relativa agli assegni periodici netti corrisposti, le quali peraltro unitamente a questi ultimi concorrevano alla formazione del reddito complessivo del coniuge separato, il quale a sua volta aveva regolarmente dichiarato l'importo complessivo di € 110.283,00 quale reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2004. Per di più la disposizione contenuta nel menzionato punto n. 4 del Verbale di separazione trovava la sua fonte e causa diretta nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi in data 05/06/2002, contestualmente al Verbale stesso, ove si legge " ... i coniugi sono a conoscenza che l'attuale giurisprudenza considera nulli gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio, ma che sempre più frequentemente viene attribuita validità alle transazioni di natura novativa intervenute tra i coniugi in base al principio di autonomia negoziale che si sta affermando nel diritto di famiglia ... ", per cui i coniugi hanno stipulato e convenuto " a titolo di definitiva e transattiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, anche in vista del futuro divorzio " , tra l'altro che " Ad integrazione del contenuto delle

clausole del verbale di separazione, St. Ca. si impegna a corrispondere le imposte di legge che Ma. Lu. Ra. dovrà versare a fronte dell'assegno di mantenimento corrisposto dal marito ed eventualmente quelle dovute sul contributo per il canone di locazione, qualora questo fosse ritenuto tassabile. L'importo dovuto per le imposte dovrà essere corrisposto da Stefano Cao alla moglie in tempo utile affinché la stessa provveda al versamento di legge, previa esibizione del modello di denuncia fiscale che verrà predisposto da professionista incaricato dalla moglie e da costei sottoscritto. Resta inteso che il rimborso delle imposte a carico del marito riguarderà solo quelle gravanti sugli importi di cui alla clausola n. 4 del verbale di separazione, mentre resteranno a totale carico della moglie quelle dovute per i fabbricati di cui è proprietaria e per tutti gli altri redditi a lei facenti capo ". L'Agenzia delle Entrate menzionata si costituiva ed osservava che la deduzione fiscale operava esclusivamente per le somme assegnate giudizialmente quali contributo al mantenimento del coniuge e non per le altre eventuali elargizioni convenute tra le parti. La Commissione adita ha rigettato le doglianze del contribuente, stante la non estensibilità della deducibilità oltre le somme disposte giudizialmente ed ha osservato che le pattuizioni derivanti dall'autonomia contrattuale delle parti potevano eventualmente interessare l'esecutività delle pattuizioni stesse, senza estensione ad esse del regime fiscale per precise ragioni di rigore applicativo.

In data 17/12/2010 il contribuente, rappresentato e difeso dal dott. Nicola Cinelli e dalla dott.ssa Maria Ranieri, ha presentato atto d'appello, ha ribadito ed approfondito in diritto e nel merito le proprie tesi difensive, ha chiesto la riforma della Sentenza di primo grado di giudizio e la rifusione delle spese processuali.

In data 14/02/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano ha presentato controdeduzioni in opposizione agli assunti di controparte ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di giudizio.

L'atto d'appello è fondato per i seguenti motivi.

L'art. 10, lettera c), d.p.r. 917/1986, dispone che possano essere dedotti dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Nella fattispecie i coniugi St. Ca., appellante, e la di lui moglie Ma. Lu. Ra. si sono separati come risulta dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria ex art. 711 c.p.c., cioè dal Verbale di separazione del 05/06/2002 n. 20993 R. G. Separazioni 2002, omologato dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile con decreto emesso in data 04/10/2002. Al punto 4 del suddetto Verbale viene stabilito che il marito deve versare alla moglie un assegno mensile composto da una parte fissa e netta di € 3.615,20., rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di indennizzo per la rinuncia della stessa a svolgere una propria attività lavorativa durante tutta la durata del matrimonio, non potendo così conseguire un'autonomia patrimoniale tale da consentirle un adeguato tenore di vita, e di una parte variabile sino all'importo massimo mensile onnicomprensivo di € 1.549,37, per consentirle la fruizione gratuita di un'abitazione in cui la moglie stessa si sarebbe trasferita al più presto. Le somme versate dall'appellante al coniuge separato a titolo di I.R.PE.F. non costituiscono un incremento diretto o indiretto dell'importo netto di mantenimento, ma semmai un onere accessorio da riversarsi all'Erario, come probatamente è avvenuto ; dette somme unitamente all'importo netto assegnato al coniuge costituiscono l'importo lordo del mantenimento stesso, debitamente dichiarato dalla moglie percipiente quale reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. nella propria

dichiarazione dei redditi in ottemperanza a precise disposizioni di legge. La dizione " fissa e netta " sta ad indicare che, per la corresponsione del dovuto in base al provvedimento del Tribunale, si deve tenere conto degli oneri fiscali gravanti sul coniuge percipiente, diversamente opinando non si comprende per quale motivo ciò sia stato specificato. L'appellante non ha operato un'applicazione estensiva della norma menzionata, bensì ha agito conformemente alla precisa disposizione di legge, in quanto l'importo " netto " , secondo la precisazione contenuta nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria, va inteso necessariamente al netto di qualsiasi altro onere, compreso ovviamente anche quello di natura fiscale, ciò a prescindere dal riconoscimento di efficacia di autonomi accordi negoziali intercorsi tra i coniugi, contenuti nella scrittura privata stipulata dai medesimi nella stessa data 05/06/2002, del Verbale di separazione menzionato, chiarificatori delle obbligazioni assunte ed attuate dall'appellante conformemente alla legittima e corretta interpretazione delle disposizioni della legge citata.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e pone le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, onnicomprensive, a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente.